

Allegato a deliberazione di C.C. n. del

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5, 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) – nel prosieguo “canone non ricognitorio”.

Art. 2 – OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e de l patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1, soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per il quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore l'anno.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

Art. 3 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso l'Enti proprietario dell'area potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri occupanti.
2. Visto l'art. 2, comma 7 del Codice della strada, i soggetti identificati nel presente articolo al punto n. 1 che precede, sono tenuti a presentare al Comune la denuncia ai fini dell'applicazione della tariffa di cui all'Allegato 2, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Per le occupazioni che interverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i medesimi soggetti identificati nel presente articolo al punto n. 1 che precede, sono tenuti a comunicare al Comune la denuncia ai fini dell'applicazione della tariffa di cui all'Allegato 2 prima che l'occupazione si concretizzi.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione ovvero per frazioni di esso.
2. La consistenza delle occupazioni da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o a metri quadri o metri lineari, con arrotondamento in eccesso al mq o ml superiore (all'unità superiore della cifra contenente i decimali).

3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazioni della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento, si considerano prorogate le aliquote precedentemente deliberate.
5. Dall'importo dovuto a titolo di canone non ricognitorio, viene detratto quello dovuto a titolo TOSAP eventualmente pagato dal concessionario. La TOSAP è dovuta per l'intero ammontare, mentre il Canone non ricognitorio è dovuto per la parte eccedente la TOSAP.

Art. 5 – PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prevista concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Art. 6 – ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora con liquidazione, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il diritto dell'Ente a procedere all'invio della notifica degli avvisi di cui al comma precedentemente, si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato, effettuato, ex Art. 2948, comma 4 del Codice Civile.
3. Fermo restando il disposto dell'art. 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 197 n. 472.

Art. 7 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della tassa per le somme dovute e non pagate avviene mediante l'applicazione della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni,

ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare la procedura di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili.

2. In caso di affidamento di terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al punto che precede, è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva, restano, comunque, a carico dell'utente.

Art. 8 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

1. Le attività di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Regolamento, possono essere affidate in concessione ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997. In caso di affidamento in concessione del servizio di applicazione dei canoni non ricognitori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono attribuite al concessionario medesimo.

Art. 9 – RIMBORSI

1. Gli interessati possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2019 deve avvenire entro il 30 giugno 2019.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. A norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.3 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.4 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.6 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti ad esclusione delle condutture dei servizi idrici di distribuzione dell'acqua potabile e fognature;
- 1.7 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.8 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.9 Tralicci di elettrodotto

2. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

- 3.1 Il canone computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto
 - fino a 30 mq
 - da 31 mq a 60 mq
 - da 61 mq e oltre

TARIFFE
(per tipologia di concessione)

TIPOLOGIA			
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	2,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	1,50	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento	2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	1,50	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	1,00	ml
1.6	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti ad esclusione delle condutture dei servizi idrici di distribuzione dell'acqua potabile e fognature	2,00	ml
1.7	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	10,00	mq
1.8	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce	10,00	cad
1.9	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad

2	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili (con riferimento alla superficie occupata dall'impianto)	€	unità
	- fino a 30 mq	100,00	mq
	- da 31 mq a 60 mq	200,00	mq
	- da 61 mq e oltre	300,00	mq